

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3507 del 24/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER USO PRATO E AREA CORTILIVA E CONTESTUALE DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA IN COMUNE DI BETTOLA (PC) CON FABBRICATO AMOVIBILE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - RICHIEDENTI: PROVINI BRUNO E NEGRI MARIA LUISA - PRATICA: 39840/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0059.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3668 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER USO PRATO E AREA CORTILIVA E CONTESTUALE DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA IN COMUNE DI BETTOLA (PC) CON FABBRICATO AMOVIBILE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - RICHIEDENTI: PROVINI BRUNO E NEGRI MARIA LUISA - PRATICA: 39840/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0059.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate

derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 03/12/2024 e registrata al PG/2024/218489 del 03/12/2024 con cui i sigg.ri Provini Bruno (C.F.: PRVBRN47T17A831S) e Negri Maria Luisa (C.F.: NGRMLS51B49A831Z), hanno richiesto la concessione di regolarizzazione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di complessivi mq 8.286 pertinenza del Torrente Nure nel Comune di Bettola (PC), ad usi vari (agricolo a prato, area cortiliva e fabbricato amovibile), individuata al foglio 34, fronte particelle 366, 184, 183, 172 e 178 del foglio 33 N.C.T. del Comune di Bettola

(PC);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 329 del 31/12/2025 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota registrata al PG/2026/57947 del 30/03/2026) favorevole per quanto concerne gli usi "agricolo a prato e area cortiliva" e negativo per quanto concerne l'uso "occupazione con fabbricato amovibile" (e che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, per quanto concerne l'uso agricolo a prato e l'uso ad area cortiliva);

DATO ATTO che con nota protocollo n. PG/2026/0068443 del 15/04/2026 Arpae ha trasmesso preavviso di diniego (parziale) ai sensi dell'art.10 bis, l. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;

PRESO ATTO:

- che nel termine indicato non è pervenuta alcuna documentazione nè osservazione da parte degli istanti;
- che il Comune di Bettola con nota registrata al protocollo PG/2026/0084838 del 08/05/2026 ha trasmesso documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi attestante che gli stessi sono ora liberi da costruzioni;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area per gli usi "agricolo a prato e area cortiliva" risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 19/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta che:

- sussistano i requisiti e le condizioni per diniegare la domanda di concessione per quanto concerne l'occupazione dell'area con fabbricato amovibile;
- non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione per quanto concerne l'occupazione per i seguenti usi: agricolo a prato e area cortiliva;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** ai Signori Provini Bruno, c.f. PRVBRN47T17A831S e Negri Maria Luisa, c.f. NGRMLS51B49A831Z, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Nure, di complessivi mq 8.286 di superficie (di cui mq. 7.796 destinati a prato e mq 490 a area cortiliva), sita in località I Pianoni, in Comune di Bettola (PC), catastalmente identificata al foglio 34 fronte particelle 366, 184, 183, 172, e 178 del foglio 33 N.C.T. del Comune di Bettola (PC) per uso agricolo a prato e area cortiliva, codice pratica PC24T0059;
2. **di diniegare** la concessione chiesta dai Signori Provini Bruno, c.f. PRVBRN47T17A831S e Negri Maria Luisa, c.f. NGRMLS51B49A831Z, per l'occupazione con fabbricato amovibile di porzione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Nure, sita in località I Pianoni, in Comune di Bettola (PC), catastalmente identificata al foglio 34, fronte mappali 366 del foglio 33 N.C.T. del Comune di Bettola (PC);

3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
4. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 19/06/2026 (PG/2026/112199 del 19/06/2026);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 206,73 euro;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata a.r.;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Provini Bruno, c.f. PRVBRN47T17A831S e Negri Maria Luisa, c.f. NGRMLS51B49A831Z, di seguito denominati “cessionario” (cod. pratica PC24T0059).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Nure, sponda sinistra, individuata al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) al foglio 34 fronte mappali 366, 184, 183, 172, e 178 del foglio 33, come da elaborato planimetrico allegato.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, complessivamente pari a 8.286 m² di superficie, è destinata agli usi: agricolo a prato (7.796 m²) e area cortiliva (490 m²).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. ARPAE n. 57947 del 30/03/2026 dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale Bacini idr. da Tidone a Arda:

“1) l’area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;

2) gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all’erosione dei suoli concessi né impedire la normale divagazione del corso d’acqua, compreso quindi il collocarsi dell’alveo di piena ordinaria all’interno dell’area concessa, senza che ciò determini né un obbligo d’intervento da parte dell’Autorità idraulica né titolo per il Richiedente ai fini della riconduzione delle acque all’interno della forma fluviale precedente;

3) si richiamano i divieti di art. 96 lett. f) del T.U. R.D. 523/1904, in forza del quale:

a. il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4 dal ciglio superiore di sponda attuale essendo chiaro che, in caso di progressiva erosione di sponda da parte delle acque di piena che si verificheranno durante la durata della concessione, il Richiedente dovrà conseguentemente arretrare le coltivazioni così da assicurare il rispetto della distanza di 4 m;

b. sull’intera area concessa - con particolare riferimento all’area di rispetto di m 10 a partire dal ciglio superiore di sponda - è vietata la posa o la costruzione di qualunque genere di opera compresi qualsiasi manufatto, struttura, arredo e/o baracca anche a carattere provvisorio o amovibile;

4) l’eventuale taglio della vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo Scrivente UT;

5) l’area non potrà essere recintata;

6) l’area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza; in ciò è compreso l’obbligo di allontanare al momento della produzione tutti i residui di lavorazione/taglio/ecc.;

7) in base all’art. 29 co. 2 lett. d del P.A.I. nella Fascia A sono vietate, “le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di

rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”;

8) è vietata qualsiasi coltivazione - ancorché non permanente - ed utilizzazione agricola in genere delle aree concesse entro la fascia di metri 10 (dieci) dal ciglio superiore variabile della sponda del T. Nure al fine di assicurare una fascia di mobilità del corso d'acqua in considerazione di sue possibili divagazioni. Si ricorda, a riguardo, anche quanto stabilito dall'art. 11 commi 6 e 8 lett. d) delle Norme di attuazione del PTCP il quale conserva validità in ragione di quanto indicato nella disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) della Provincia di Piacenza all'art. 1 c. 8: [c. 6] “Nell'alveo attivo o invaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”; [c. 8 lett. d)] “[...] le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti”.

9) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle

acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.

10) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale di Piacenza.

11) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.

12) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di sistemazione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

13) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese

del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.

14) ogni lavorazione nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>).

15) È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua: la responsabilità circa l'eventuale collocazione sulle aree concesse di strutture seppure a carattere precario, attrezzature agricole, serre o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, è a totale carico del Richiedente così come lo stesso è reso responsabile in solido riguardo a qualunque evento conseguente al trasporto da parte della corrente degli oggetti succitati che dovessero inficiare sul corretto regime idraulico e sul buon deflusso delle acque del torrente Nure anche in conseguenza a sue possibili divagazioni;

16) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.

17) Qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione."

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.